



DI RENZO LA COSTA

L'art. 1292 del codice civile stabilisce che «l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori». Sostanzialmente la previsione codicistica stabilisce che due o più soggetti possano risultare entrambi obbligati al pagamento di un debito o comunque all'esecuzione di una prestazione in favore di un determinato creditore. Il successivo art. 1294 c.c. prevede altresì che «i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente». Possono essere ritenute

L'analisi dell'Ancl sulle novità in tema di responsabilità solidale

Appalti, nuova garanzia Stop al beneficio della preventiva escussione

queste due norme quelle fondanti della disciplina introdotta in materia di responsabilità solidale negli appalti dall'originario art. 29 del dlgs 276/2003, poi interessato da successivi interventi legislativi. Con l'approvazione del dl 25/2017 varato dal governo al fine di evitare la consultazione referendaria promossa dalla Cgil, rimane invariata la responsabilità solidale tra committente e appaltatore a favore dei lavoratori creditori, ma cambiano le modalità con cui far valere la garanzia normativa. Il previgente art. 29 cit. prevedeva, che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro rispondesse in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), i crediti contributivi e i premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto. La responsabilità solidale poteva essere attivata dal lavoratore

entro e non oltre i due anni dalla cessazione dell'appalto. La successiva legge 9 agosto 2013, n. 99, ha stabilito inoltre che la disposizione di cui all'articolo 29, comma 2, del dlgs 276/2003 trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Con il dl 25/2017, ferma restando la solidarietà delle due parti, viene eliminato il beneficio della preventiva escussione dell'appaltatore. In altri termini, i lavoratori creditori di retribuzioni, contribuzioni e accessori potranno aggredire direttamente il committente per il pagamento del dovuto; sarà poi facoltà del committente medesimo rivalersi sull'appaltatore. Ne deriva anche che l'azione esecutiva nei confronti del committente non è più subordinata a un precedente tentativo di escussione nei confronti dell'appaltatore. Tra le conseguenze derivanti da tale nuova pre-

visione, appare evidente che il committente è ora chiamato a un controllo maggiormente stringente sull'esatto adempimento retributivo e contributivo dell'appaltatore, al fine di garantirsi da inattese azioni di recupero. Va qui evidenziato che rimane invariata la previsione introdotta dal 1° comma dell'art. 9 del dlgs 276/2003 con il quale si è espressamente dichiarato che la disciplina della solidarietà di cui all'art. 29 comma 2, dlgs 276/2003 non si applica agli appalti delle pubbliche amministrazioni, valendo quindi per il solo settore privato. Il medesimo dl 25/2017 ha inoltre abrogato la norma che consentiva ai contratti collettivi di regolare il regime di solidarietà tra committente e appaltatore in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma di legge. Può inizialmente apparire singolare che proprio il sindacato, parte attiva nella contrattazione collettiva, abbia richiesto (con il quesito referendario) l'abolizione di una facoltà attribu-

ita alle parti contrattuali. Ma a ben guardare, è evidente che tale facoltà è stata esercitata, non poteva che condurre a previsioni inter partes verosimilmente in pejus rispetto alla normativa generale. La medesima facoltà previgente dell'intervento derogatorio da parte della contrattazione collettiva, produceva in effetti anche disparità di trattamento tra lavoratori dello stesso settore: se infatti anche per un medesimo appalto da eseguirsi in più territori, interveniva con una contrattazione territoriale di secondo livello una clausola derogatoria, si conseguiva l'effetto che per taluni territori rilevava la valenza della normativa o Ccnl generali, mentre per quel territorio oggetto dell'accordo, a parità di opere, qualifiche e inquadramenti, potevano verificarsi condizioni diverse e presumibilmente al ribasso rispetto alla garanzia collettiva. Il dl 25/2017 è stato convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49 (in G.U. 22/4/2017, n. 94).

Lo studio professionale passa dalla cooperativa

A Bari, per la prima volta, uno studio legale abbandona la forma associativa per optare nella forma di società cooperativa. E la prima volta in Italia. La scelta di abbandonare la struttura della Associazione professionale è maturata con la finalità di «garantire una gestione dello studio partecipata e non verticistica» si legge in una nota. «Abbiamo lavorato dal principio sulla idea di comunità, per superare la concezione tradizionale dell'associazione professionale incentrata sulle quote di capitale, in cui i soci si spartiscono lavoro, clienti e fatturato in ordine di anzianità». La forma cooperativa di uno studio tra professionisti è infatti perfettamente compatibile con lo svolgimento dell'attività professionale in rapporto alla personalità della prestazione. Criterio che è stato peraltro mantenuto nella regolamentazione delle società tra professionisti. La costituzione di società tra professionisti per l'esercizio di professioni regolamentate in ordini professionali è stata espressamente disciplinata dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), e dal successivo decreto attuativo (decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34). La «società tra professionisti» non costituisce un tipo di società a se stante. Essa è quindi disciplinata dalle norme del codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, con la sola eccezione delle norme specificamente introdotte dalla legge in relazione al loro particolare oggetto sociale. Le società tra professionisti possono dunque essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) oppure società cooperative. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre, coerentemente con quanto previsto dal codice civile, che ammette le società cooperative con tre soli soci, se sono tutti persone fisiche (art. 2521 del codice civile). Non incidendo quindi la forma societaria sulla personale prestazione professionale dei soci, è evidente che la scelta del modello cooperativo riguarda la strutturazione organizzativa dello studio professionale e la sua materiale gestione.

ULTIME NOVITÀ DALL'INPS

Certificazione unica sotto la lente

L'Inps, attraverso la circolare n. 76 del 27 aprile 2017, ha provveduto a illustrare le modalità relative al rilascio della Certificazione Unica 2017 stabilendo quanto segue:

- modalità informatiche; gli utenti in possesso di Pin, anche ordinario, possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2017 dal sito www.inps.it. I soggetti interessati possono accedere al servizio anche tramite le credenziali Spid di livello 2 o superiore e la certificazione unica potrà essere anche visualizzata tramite l'App istituzionale «Inps servizi mobile»;
- strutture territoriali dell'Istituto: è possibile richiedere la Certificazione Unica 2017 presso l'apposito sportello istituito presso tutte le strutture territoriali dell'Istituto;
- postazioni informatiche self service: è possibile la richiesta della Certificazione Unica 2017 presso tutte le strutture territoriali dell'Istituto ricorrendo, ove necessario, all'assistenza da parte del personale dell'Ufficio Relazioni con il pubblico (Urp);
- posta elettronica: è possibile richiedere la Certificazione Unica 2017 all'indirizzo «CertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it» allegando copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- altre modalità di richiesta: è possibile richiedere la certificazione tramite Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all'assistenza fiscale; Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate; Sportello mobile per gli utenti per cui sia constatata l'oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall'Istituto (ad esempio ultraottantenni titolari di indennità di accompagnamento, utenti titolari di indennità speciale (Categoria: Ciechi civili)

independentemente dall'età, utenti ultraottantenni delle province autonome e della Valle d'Aosta);

- certificazione Unica e pensionati residenti all'estero: in tale caso la certificazione potrà essere richiesta, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039-06.59058000 - 0039-06.59053132, con orario dalle ore 8 alle ore 19 (ora italiana);
- certificazione unica 2017 presso il domicilio del titolare: l'Istituto di Previdenza provvederà all'invio della Certificazione Unica 2017 al domicilio del titolare dietro espressa richiesta dell'interessato effettuata attraverso il contact center multicanale con i seguenti numeri verdi: 800 434320; 803 164 solo da rete fissa; 06 164164 solo da rete mobile;
- rilascio della Certificazione Unica 2017 a chi non è titolare della pensione: la documentazione in oggetto può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare che si presenta agli sportelli preposti (persona delegata o eredi del soggetto titolare deceduto).

Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l'Inps al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'interessato (il delegato potrà avere un numero di deleghe non superiore a due). Nel secondo caso invece (si veda il messaggio n. 7107/2013), l'utente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000, con la quale viene attestata la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Celeste Vivenzi

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel: 06/5415742
www.anclsu.com